

La regolarità contributiva viene provata dall'Inail senza che l'amministrazione Committente possa disporre di autonomi poteri di accertamento e valutazione

Due sono le osservazioni importanti che possiamo dedurre dalla lettura della sentenza del Tar Puglia, Bari n. 2926 decisa il 19 luglio 2006

1. Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l'Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell'impresa mandante ., a fronte di atti provenienti dall'I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l'insussistenza di profili di irregolarità, **non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all'Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica;**
2. Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l'attestazione SOA presentata dall'impresa mandante ., esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che "l'impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 " e rammentato al riguardo che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, **"Il possesso della certificazione di qualità aziendale** ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, **è attestato dalle SOA"**;

A cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA BARI PRIMA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205

nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2006

Visto il ricorso 1165/2006 proposto da:

**** SRL**

contro

COMUNE DI BARI
E
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

e nei confronti di

ATI ****SCAVI SNC-** GIOVANNI SRL**

per l'annullamento

1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva comunicato con nota prot. N. 1061173 Settore Appalti dell'1.4.2006, ricevuta il 19.5.06;

2) di ogni altro atto comunque connesso, sia esso presupposto o conseguente, per quanto d'interesse, ivi incluso -ove occorra- la nota INAIL, sede di Bari, prot. N. 6443 del 20.3.06;

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patiti e patienti dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente nella misura non inferiore al 10% del valore dell'appalto o di quell'altra, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, anche secondo equità

nonché (motivi aggiunti notificati il 30 giugno-3 luglio 2006)

per la declaratoria di caducazione, inefficacia e/o nullità

del contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Bari e l'A.T.I. ****scavi S.n.c.- ** Giovanni S.r.l.**,

e per l'annullamento

della nota n. 151601 del 30 maggio 2006 relativa allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalla società ricorrente

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti al ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI BARI

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

ATI **SCAVI SNC-** GIOVANNI SRL

Udito il relatore Cons. LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì gli avv.ti Cosimo Guaglianone e Claudio Rogodino per la società ricorrente, l'avv. Rosa Cioffi per il Comune di Bari, l'avv. Fulvio Mastroviti per la controinteressata intimata;

Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;

Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l'Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell'impresa mandante ** Giovanni S.r.l., a fronte di atti provenienti dall'I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l'insussistenza di profili di irregolarità, non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 217, 218, 219 e 227) e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all'Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica (su cui vedi T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 marzo 2005, n. 2477);

Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l'attestazione SOA presentata dall'impresa mandante ** Giovanni S.r.l., esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che "l'impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 rilasciata da *** ITALIA S.r.l.", e rammentato al riguardo che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA";

Considerato, in definitiva, che il ricorso deve essere rigettato siccome infondato;

Considerato che sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima, rigetta il ricorso in epigrafe n. 1165 del 2006.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2006, con l'intervento dei magistrati:

Gennaro FERRARI, Presidente

Leonardo SPAGNOLETTI, Consigliere, estensore

Concetta ANASTASI, Consigliere

N.R.G. 1165/2006

N.R.G. «RegGen»